



*Questo testo è una versione provvisoria.
Fa stato unicamente la versione
pubblicata nel Foglio federale.*

Ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:*

I

L'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001² concernente l'ordinanza sul personale federale è modificata come segue:

Art. 1a Esecuzione di progetti pilota
(art. 18a OPers)

¹Il dipartimento che intende eseguire un progetto pilota redige all'attenzione dell'Ufficio federale del personale (UFPER) un piano contenente le seguenti indicazioni:

- a. breve descrizione del progetto pilota;
- b. indicazioni sullo scopo e sull'utilità del progetto pilota;
- c. cerchia di partecipanti;
- d. calendario per l'attuazione.

²Prima di sottoporre al DFF la domanda di esecuzione di progetti pilota, l'UFPER consulta la Conferenza delle risorse umane di cui all'articolo 20 OPers e informa il comitato di seguito delle parti sociali.

³Il dipartimento valuta il progetto pilota e riassume le conclusioni in un rapporto all'attenzione dell'UFPER. Il rapporto deve essere presentato al più tardi tre mesi dopo la conclusione del progetto pilota.

⁴L'UFPER coordina i progetti pilota in corso, informa il comitato di seguito delle parti sociali e discute i risultati dei progetti con la Conferenza delle risorse umane.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.

...

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer